

FEBBRAIO 2026

N3/2026



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
In questo numero è inoltre presente uno speciale dedicato alla Legge di Bilancio 2026, con una serie di articoli di approfondimento sulle principali novità.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) RISICOLTURA SOTTO ATTACCO: CONFAGRICOLTURA PAVIA A VERCELLI IL 3 FEBBRAIO
- 2) INCONTRI SUL TERRITORIO: TRA I TEMI CALDI LA PAC E IL PSR, LE NOVITÀ DEL PACCHETTO VINO E TUTTI I TEMI SINDACALI DEL MOMENTO
- 3) DL “BOLLETTE” E BIOGAS AGRICOLO: ALLARME SUI PREZZI MINIMI GARANTITI
- 4) APERTURA DEL BANDO INTERVENTI SRA: NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI INTERVENTI AGROAMBIENTALI IN LOMBARDIA
- 5) SETTORE VITIVINICOLO - INTERVENTO INVESTIMENTI CAMPAGNA 2025/2026 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 6) PROROGA AL 31 MARZO 2026, DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 4.0
- 7) INTEGRAZIONE DEL CODICE UNICO PROGETTO (CUP) NELLE FATTURE ELETTRONICHE
- 8) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 6 FEBBRAIO 2026
- 9) SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2026
- 10) LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA TECNICA
- 11) LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA FISCALE
- 12) LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA LAVORO
- 13) LEGGE DI BILANCIO 2026 - SERVIZI ALLA PERSONA
- 14) SCADENZE ADEMPIMENTI

RISICOLTURA SOTTO ATTACCO: CONFAGRICOLTURA PAVIA A VERCELLI IL 3 FEBBRAIO



Il 3 febbraio Confagricoltura Pavia ha partecipato alla mobilitazione di Vercelli, al fianco dei risicoltori della Lomellina e del Pavese, per denunciare una crisi che non è più congiunturale ma strutturale.

Il comparto risicolo italiano sta vivendo una fase di forte pressione: a fronte di investimenti significativi in innovazione, sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficientamento produttivo, le imprese agricole si trovano oggi a operare in un mercato che non riconosce questi sforzi. Le importazioni di riso da Paesi extra UE, spesso prodotte senza il rispetto degli stessi standard richiesti agli agricoltori europei, generano una concorrenza sleale che comprime i prezzi e mette a rischio la redditività delle aziende.

«Siamo di fronte a un attacco diretto alla risicoltura – ha dichiarato Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia –. L'Europa chiede sostenibilità agli agricoltori, ma importa prodotti che non rispondono alle stesse regole. Così il mercato smette di essere equo e diventa penalizzante per chi lavora nel rispetto delle norme».

Confagricoltura chiede una difesa reale del mercato europeo, fondata sul principio di reciprocità, e il superamento di strumenti di tutela inefficaci. Accanto a questo, è necessario rilanciare una ricerca pubblica che sia orientata alla redditività delle imprese agricole e alla valorizzazione delle produzioni, non solo agli interessi delle grandi multinazionali.

La risicoltura non è solo una filiera produttiva, ma un presidio economico, ambientale e sociale fondamentale per interi territori. Confagricoltura Pavia continuerà a portare queste istanze nelle sedi istituzionali, affinché alla sostenibilità richiesta agli agricoltori corrispondano politiche commerciali coerenti e regole uguali per tutti.

INCONTRI SUL TERRITORIO: TRA I TEMI CALDI LA PAC E IL PSR, LE NOVITÀ DEL PACCHETTO VINO E TUTTI I TEMI SINDACALI DEL MOMENTO



Appuntamenti di febbraio

Confagricoltura Pavia promuove anche per il 2026 una serie di incontri sul territorio, pensati per affrontare una PAC che sostenga davvero competitività e reddito delle imprese, con regole più semplici e tempi certi.

Nel confronto entreranno gli argomenti più rilevanti per il settore agricolo e al centro dell'azione sindacale di Confagricoltura, a sostegno e a tutela degli interessi degli agricoltori.

Di seguito il calendario completo:

- 09 febbraio – ore 15.00 | Torrazza Coste – Centro Riccagioia, Via Riccagioia 48

- 10 febbraio – ore 15.00 | Mortara – Borsa Merci, Piazza Trieste 32
- 11 febbraio – ore 15.00 | Mede – Sala Parrocchiale, Via Dante Alighieri 37
- 18 febbraio – ore 15.00 | Pavia – Confagricoltura Pavia, Viale Canton Ticino 16
- 20 febbraio – ore 10.00 | Corteolona – Sala Consiliare, Via Garibaldi 8

INCONTRI SUL TERRITORIO **2026**

FEBBRAIO

09

ORE 15.00 CENTRO **RICCAGIOIA**
Via Riccagioia 48, Torrazza Coste

10

ORE 15.00 BORSA MERCI **MORTARA**
Piazza Trieste 32, Mortara

11

ORE 15.00 SALA PARROCCHIALE **MEDE**
Via Dante Alighieri 37, Mede

18

ORE 15.00 CONFAGRICOLTURA **PAVIA**
Viale Canton Ticino 16, Pavia

20

ORE 10.00 SALA CONSILIARE
Via Garibaldi 8, **CORTEOLONA**

Per info:

0382.3854220

pavia@confagricoltura.it



DL “BOLLETTE” E BIOGAS AGRICOLO: ALLARME SUI PREZZI MINIMI GARANTITI



La bozza del Decreto-legge “Bollette” in discussione a livello nazionale sta generando forte preoccupazione nel comparto del biogas e delle biomasse di origine agricola. Il punto critico riguarda i Prezzi Minimi Garantiti (PMG): secondo quanto denunciato da Confagricoltura, il testo ipotizzerebbe una riduzione progressiva del 20% annuo fino all’eliminazione del meccanismo, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sulla componente ASOS delle bollette.

I PMG non sono “un incentivo aggiuntivo”, ma uno strumento pensato per coprire i costi minimi di esercizio e accompagnare gli impianti che escono dai regimi incentivanti storici. Il perimetro riguarda gli impianti con incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 (o che rinunciano entro quella data per aderire al regime).

Secondo operatori e consorzi agroenergetici, una cancellazione rapida e senza alternative rischia di spingere allo spegnimento oltre 800 impianti che hanno già terminato (o termineranno entro il 2027) la tariffa storica e che non possono riconvertire a biometano per motivi tecnici.

Sul tema, il 30 gennaio 2026 a Cavallermaggiore, in un evento promosso da Confagricoltura Cuneo con la presenza del presidente nazionale Massimiliano Giansanti, è stato ribadito che servono regole certe per non interrompere un modello che sostiene economia circolare, gestione dei reflui e produzione

rinnovabile programmabile. In collegamento, il ministro Pichetto Fratin ha indicato l'intenzione di affrontare la questione nelle sedi di governo.

[Nella nostra intervista, Martino d'Asburgo-Lorena d'Este richiama un punto essenziale](#) l'agroenergia è un'integrazione strutturale al reddito agricolo e richiede investimenti e pianificazione pluriennale; cambiare le regole "a partita in corso" rischia di vanificare interventi già avviati su efficienza, motori, adempimenti e certificazioni.

Se avete un impianto coinvolto (scadenze 2026–2027) o state valutando interventi/iter di rinnovo, segnalatelo ai nostri uffici: seguiranno aggiornamenti appena disponibili.

APERTURA DEL BANDO INTERVENTI SRA: NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI INTERVENTI AGROAMBIENTALI IN LOMBARDIA



Confagricoltura esprime il proprio plauso per il provvedimento regionale

Regione Lombardia ha annunciato, con proprio comunicato, che nelle prossime settimane aprirà il bando relativo agli interventi SRA a superficie/capi dello Sviluppo Rurale.

Nel 2026 è prevista:

- l'attivazione di nuovi impegni per tutti gli interventi SRA della **durata di 3 anni** (fine impegno 2028);
- la conferma di impegni già avviati per gli interventi SRA attivati negli anni precedenti della **durata di 5 anni**.

Gli Interventi SRA attivati nell'anno 2026 sono:

- SRA01-Produzione integrata
- SRA03-Tecniche lavorazione ridotta dei suoll
- SRA06-Cover crops
- SRA08-Gestione dei prati e dei pascoli permanenti
- SRA10-Gestione attiva infrastrutture ecologiche
- SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA19-Riduzione impiego fitofarmaci
- SRA20-Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
- SRA22-Impegni specifici risaie
- SRA29-Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per le imprese agricole della nostra Regione, in particolare per quelle della **Provincia di Pavia**, che si distingue come la prima provincia in Lombardia per numero di interventi agroambientali attivati e risorse finanziarie assegnate.

Il bando conferma l'impegno di Regione Lombardia a supportare la transizione ecologica e la sostenibilità delle attività agricole, obiettivi che Confagricoltura condivide pienamente.

In particolare, la durata triennale dei nuovi impegni e la conferma degli impegni già avviati per un periodo di 5 anni rappresentano un'opportunità concreta per pianificare e realizzare investimenti mirati a medio- lungo termine, con effetti positivi sia sul piano ambientale che sulla redditività delle aziende.

Confagricoltura rinnova, pertanto, il suo apprezzamento per l'iniziativa della Regione Lombardia e si impegna a supportare le imprese agricole del territorio, affinché possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità offerte da questo bando.

SETTORE VITIVINICOLO - INTERVENTO INVESTIMENTI CAMPAGNA 2025/2026 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO



Si comunica che Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL il D.d.u.o. 30 gennaio 2026, n. 1149 – “**Reg. UE 2021/2115 art. 58 comma 1 lettera b) settore vitivinicolo – Intervento «Investimenti» – Campagna 2025/2026. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande**”, con cui dispone:

- di **approvare l’elenco dei n. 139 beneficiari ammessi a finanziamento**, con i punteggi attribuiti sulla base degli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture AFCP competenti e i relativi contributi, per un importo totale pari a 3.704.927,48 euro, di cui euro 3.436.638,74 sull’esercizio finanziario 2026;
- di approvare l’elenco dei richiedenti non ammissibili a finanziamento a seguito di istruttoria negativa, con la relativa motivazione;

- di prendere atto delle istanze validate per le quali due richiedenti, con P.IVA n. 03826160131 e n. 02129630188, hanno espressamente comunicato la rinuncia;
- di comunicare ai beneficiari, per il tramite delle competenti Strutture AFCP e della Provincia di Sondrio, l'ammissione a finanziamento, unitamente al codice CUP assegnato come previsto al paragrafo 16 del bando;
- di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) le attività connesse alla gestione e alla liquidazione dei contributi previsti dal decreto, compreso il recupero delle somme indebitamente percepite.

PROROGA AL 31 MARZO 2026, DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 4.0



Si comunica che con DM 28 gennaio 2026 del MIMIT, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077). Si ricorda che l'originario termine previsto, dall'art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, era fissato al 31 gennaio 2026.

Il comunicato del MIMIT ha precisato che le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo per presentare la comunicazione di completamento.

Le imprese che, invece, hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo.

Con l'occasione si informa che, anche a seguito delle numerose segnalazioni effettuate dallo scrivente ufficio, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato tre FAQ fornendo precise indicazioni in merito alla corretta compilazione del modello F24 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 in relazione ad alcune casistiche.

In particolare, i casi esaminati riguardano l'indicazione dell'anno di riferimento e la scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

Si ricorda, infatti, che errori in questi campi possono portare allo scarto del modello F24, con inevitabili ritardi nella fruizione del tax credit.

Una prima fattispecie riguarda il credito d'imposta per investimenti completati nel 2024.

In particolare, alcune imprese hanno comunicato al Mimit/Gse il completamento dell'investimento nell'anno 2024 e hanno iniziato a fruire della prima quota del credito d'imposta utilizzando il codice tributo 6936 e indicando come anno di riferimento il 2024. Il dubbio nasce nel momento in cui si passa alla seconda quota, e si chiede se sia corretto indicare nel modello F24 l'anno 2025, cioè l'anno in cui la quota diventa utilizzabile.

L'Agenzia risponde che la risoluzione n. 25/2024 prevede che, nella compilazione dell'F24, sia indicato come "anno di riferimento" l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE.

Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l'impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento).

Viene inoltre precisato che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Una seconda casistica riguarda investimenti completati nel 2025.

Per gli investimenti completati nel 2025, un anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi, molte imprese chiedono quale anno indicare nel modello F24 per la seconda e la terza quota del credito e, soprattutto, quale codice tributo utilizzare.

La risposta dipende dalle situazioni. Infatti, se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l'ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime previsto dalla legge n. 178/2020 e il credito si utilizza con il codice tributo 6936, indicando sempre come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruita nel 2026 e nel 2027.

Se invece gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l'ordine non era stato accettato, si applica il regime introdotto dalla legge n. 207/2024: in questo caso il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l'anno di riferimento resta comunque il 2025 (vedi risoluzione 41/2025).

Le stesse regole valgono anche per gli investimenti iniziati e completati nel 2025.

Come nel caso precedente, le quote possono essere utilizzate anche in anni successivi rispetto a quelli in cui diventano disponibili.

Da ultimo, viene analizzato il caso degli investimenti completati nel 2026.

Il caso riportato è quello di un investimento in beni strumentali 4.0 effettuato nel 2025 e completato nel 2026, con pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2025 con relativo ordine accettato dal venditore. Si chiede se sia possibile fruire della prima quota nel 2026 e quale anno e quale codice tributo indicare nel modello F24.

L'Agenzia evidenzia che tale ipotesi è disciplinata dall'art. 1 comma 446 della L. 207/2024 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/2025.

Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l'investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 7077 e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l'anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.

Se invece prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell'investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d'imposta. A completamente di quanto riportato nella circolare si comunica che sono state sbloccate le risorse del Credito di imposta 4.0 anno 2025 per le domande preventive presentate sul portale GSE al momento dell'invio con risorse terminate (da novembre 2025).

Dal 4 febbraio le aziende stanno ricevendo sulla loro PEC comunicazione per poter procedere con invio pratiche di acconto / completamento e relative tempistiche.

INTEGRAZIONE DEL CODICE UNICO PROGETTO (CUP) NELLE FATTURE ELETTRONICHE



Si comunica che a fine gennaio è stato aggiunto un nuovo servizio in fatture e corrispettivi che permette di inserire e/o modificare il codice CUP su fatture relative a beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione.

Cessionari e committenti potranno intervenire direttamente online sui documenti con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

Oltre a poterlo fare in autonomia accedendo con le proprie credenziali in Ade, le aziende possono avvalersi dell' intermediario.


[In allegato provvedimento Agenzia delle Entrate e brevi istruzioni.](#)

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 6 FEBBRAIO 2026



Si stanno vivendo settimane di buon accumulo di risorsa con una fase nevosa alpina caratterizzata da una persistenza di fenomeni, spesso poco intensi ma reiterati tali da favorire la ricostituzione dell'accumulo in una fase invernale ancora positiva.

La seguente immagine evidenzia come gli accumuli siano particolarmente intensi soprattutto tra Gran Paradiso e la porzione più occidentale delle Alpi mentre tra Monte Bianco e Monte Rosa l'accumulo si sta strutturando ma non in modo particolarmente potente.



I punti rossi segnalano accumuli superiori al metro.

Gli accumuli maggiori sono sul bacino del Tanaro, ininfluenti per l'areale risicolo, e sul bacino del Po cuneese dove la ridotta quota media dei rilievi determina una dinamica di scioglimento concentrata tra aprile e maggio, quando ancora dovrà manifestarsi la massima idroesigenza culturale.

Le Alpi Graie e Pennine presentano un innevamento che, seppur in crescita, non è ancora tale da permettere un ottimismo consapevole.

Confagricoltura Pavia ha avviato una analisi di dettaglio degli ultimi 20 anni con riferimento all'andamento della Dora Baltea. Da questo studio, ancora in corso, inizia ad emergere come oltre il 20 % della portata fluviale non è dato dalle piogge e dallo scioglimento della neve caduta nell'anno, ma dallo scioglimento di ghiaccio antico (a volte secolare) conseguente all'arretramento dei ghiacciai. Questo è un dato preoccupante perché tale componente glaciale è destinata a ridursi sempre più con l'arretramento dei fronti glaciali condizionando così, già nei prossimi anni, in modo potente la disponibilità irrigua, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto quando si è concluso lo scioglimento della neve annuale condizionato dall'innalzamento delle temperature medie ma massima è l'idroesigenza. Questo dato, pur se sommario, dovrebbe consentire di aprire un confronto, scientifico e pragmatico, anche rispetto ad ipotesi di utilizzi idroelettrici fluviali che potrebbero essere pesantemente condizionati dal calo della componente idrologica generata dallo scioglimento glaciale e destinata a ridursi in modo assoluto.


Proseguendo l'introduzione all'analisi:

Il lago Maggiore è in una fase di stabilità tra afflussi e deflussi nell'intorno dei 90 cm mentre gli invasi idroelettrici elvetici nel canton Ticino sono in leggera ripresa pur se sotto media.

La falda freatica sta beneficiando della piovosità costante e poco intensa di queste settimane e il livello, pur se sempre in calo, ha interrotto la forte riduzione che lo aveva portato, ad inizio gennaio, ai minimi dell'ultimo quinquennio.

Andamento neve:

L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche posizionate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia accumuli in leggera ripresa ma ancora lontani dalle altezze ante 2020.



Lago Maggiore:


Il lago Maggiore presenta un livello idrometrico nell'intorno dei 90 cm con un dato in leggero aumento rispetto alla media storica. La situazione complessiva risente però dell'accumulo nevoso non ancora particolarmente strutturato nell'areale di carico.

Si riportano i grafici acquisiti dai siti istituzionali.

Dal sito www.laghi.net




Dal sito www.uvek-gis.admin.ch/




Andamento Falda:

L'andamento della falda freatica, come già anticipato nella scorsa analisi, vede una riduzione dell'andamento depressivo dovuta alle costanti piogge di dicembre, gennaio e inizio febbraio.

Vista l'importante piovosità del periodo, si potrebbe immaginare di favorire la percolazione in falda freatica introducendo elementi di controllo nello scolo dei campi e delle camere così da favorire l'infiltrazione almeno fino alla metà di febbraio (chiudere i bocchelli di scarico e farli lavorare a stramazzo al crescere dei volumi di pioggia ricevuti). Tale azione favorirebbe la ricarica della falda.




Andamento volumi accumulati in falda freatica – dato indicativo.



Piuvosità:


Si riporta l'andamento pluviometrico nell'ultimo semestre, riferito al periodo 2022/26, rilevato a Sartirana Lomellina. Il grafico evidenzia la piovosità importante degli ultimi 2 mesi, di cui oltre 40 mm solo nelle ultime due settimane.



Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali

Questa terza stima da inizio anno della scala di allarme, mantiene carattere indicativo pur se in fase di affinamento grazie all'avanzare della stagione invernale. Lo stato degli accumuli nevosi, pur se in miglioramento, suggerisce di utilizzare un indicatore 3. Il Lago Maggiore ha un buon riempimento, ma gli accumuli nevosi non ancora ottimali portano a ritenere coerente un indicatore 3. Con riferimento infine alla falda si ha un comportamento in leggero miglioramento grazie alle piogge ma occorre valutarlo sul medio periodo, per cui si conferma un fattore 3 su 5,

Questo porta a confermare l'indicatore complessivo della scala di allarme irrigua a 9 su un massimo di 15, auspicando che gli eventi in corso possano migliorare lo scenario complessivo.



SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2026



La Legge di Bilancio rappresenta ogni anno un passaggio centrale per il sistema produttivo del Paese e, in modo particolare, per il settore agricolo, chiamato a confrontarsi con un quadro normativo in continua evoluzione e con sfide economiche sempre più complesse.

Con questo numero della nostra newsletter, Confagricoltura Pavia intende offrire alle imprese agricole una lettura chiara e ragionata delle principali novità normative, con l'obiettivo di supportare gli imprenditori nelle scelte operative e strategiche che ne derivano.

[Area tecnica – panoramica sulle novità normative e sugli aspetti operativi](#)

[Area fiscale – aggiornamenti su imposte, agevolazioni e adempimenti](#)

[Area lavoro – misure su occupazione, contratti e costo del lavoro](#)

[Servizi alla persona – interventi a sostegno di famiglie e individui](#)

LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA TECNICA



Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax

Il comma 125 dell'articolo 1 qui in commento provvede al differimento di due imposte al consumo e in particolare:

- l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), c. detta "plastic tax" e
- l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, altrimenti nota come "sugar tax".

Il nuovo termine di decorrenza delle due imposte, più volte prorogato negli ultimi anni, viene fissato per entrambe le imposte al primo gennaio 2027.

La proroga è quindi in effetti di sei mesi per la "plastic tax", che avrebbe dovuto applicarsi dal primo luglio 2026 (articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024). E' invece una proroga di un anno

per la “sugar tax” che avrebbe dovuto entrare in vigore con il primo gennaio 2026 (articolo 8 del decreto legge n. 95 del 2025).

Rimangono immutate invece le modalità di applicazione delle rispettive imposte.

Il differimento dei due termini, tecnicamente il proseguimento della “sterilizzazione” delle imposte, viene incontro anche alle richieste di Confagricoltura; sono ormai sei anni dal primo varo di queste imposte, in occasione della legge di bilancio 2020, poi successivamente più volte prorogate. Non è ancora chiaro e questa ulteriore “sterilizzazione” porterà ad una riflessione per una abrogazione definitiva delle due imposte ambientali che determinerebbe comunque un ammanco nelle previsioni di entrate per l’Erario.

Disposizioni per il contrasto della crisi idrica

Intervento di carattere formale, operato dal Senato, che modifica la disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità). Nel dettaglio si prevede: l'individuazione, con provvedimento commissariale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026; la proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario con relativa copertura di oneri che ne derivano; la modifica dei compiti attribuiti al Commissario, al fine di eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo e, al contempo, di potenziare le funzioni di coordinamento ad esso attribuite.

Si rinnovano, conseguentemente, anche per gli anni 2026 e 2027, le autorizzazioni di spesa per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA FISCALE



Riduzione delle aliquote IRPEF e rimodulazione della detrazione per i redditi oltre i 200.000 euro

Con modifica dell'art. 11, c. 1, lett. b) del TUIR è ridotta l'aliquota del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33%. Conseguentemente, a decorrere dal 01 gennaio 2026, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano sono i seguenti:

- fino a 28.000 euro, aliquota del 23%;
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, aliquota del 33%;
- oltre 50.000 euro, aliquota del 43%.

Inoltre, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200 mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione alle spese che prevedono una

detrazione del 19%, escluse quelle sanitarie, alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Proroga esenzione IRPEF per IAP - CD

Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie IRPEF (esenzione) previste per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, come di seguito riportato:

- 100 per cento, fino a 10mila euro
- 50 per cento, superiore a 10mila euro e fino a 15mila euro.

Non beneficiano dell'agevolazione le società agricole di persone, ad eccezione delle società semplici, le Srl e le cooperative ancorché abbiano optato per la tassazione su base catastale.

Locazioni brevi

Si modifica la disciplina sulle locazioni brevi (locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg.) prevedendo, a partire dal 2026, che nel caso di locazione di più immobili si presume l'esercizio di attività imprenditoriale con determinazione del reddito di impresa qualora siano locati più di due immobili e non più oltre il quarto.

Resta ferma la possibilità di applicare la cedolare secca con l'aliquota del 26 per cento ovvero del 21 per cento per un solo immobile scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Proroga detrazione interventi edilizi

È prorogata al 2026 la detrazione nella misura del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e antisismici per le abitazioni principali e del 36% per gli altri immobili.

È altresì, prorogato il beneficio "bonus mobili" nella misura del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino a 5.000 euro (GUIDA AGENZIA ENTRATE guida-bonus-mobili-elettrodomestici-2026.pdf)

Rottamazione-quinquies

È prevista una riedizione della definizione agevolata per i debiti affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (c. d. Rottamazione quinquies), riguardanti il mancato pagamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli

36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 (c.d. controlli automatici e formali delle dichiarazioni) ovvero derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamenti. Non rientrano, altresì, nella definizione i ruoli i per i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione e ad esempio, avvisi di recupero di crediti d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I debiti oggetto di definizione possono riguardare anche precedenti rottamazioni scadute o per le quali è intervenuta decadenza. L'estinzione dei debiti avviene con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, con esclusione degli interessi, sanzioni e somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio.

Il versamento delle somme dovute va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi nella misura del 3%, con scadenza:

Si decade dalla rottamazione se non viene pagata l'unica rata, oppure due rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata. Non è prevista la tolleranza del ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per accedere alla definizione agevolata va presentata apposita domanda in via telematica entro il 30 aprile 2026 a seguito della quale l'Agente della Riscossione comunica, entro il 30 giugno 2026. Con la presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non possono, altresì, essere avviate nuove procedure esecutive e proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Successivamente alla trasmissione dell'istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme dovute. Pagata la prima o unica rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Omessa dichiarazione IVA e liquidazione dell'imposta

Con l'aggiunta dell'art. 54 bis 1 al DPR n. 633/72, è disciplinata la possibilità per l'AdE di procedere, nel caso di omissione della dichiarazione IVA, alla liquidazione dell'imposta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute e dei corrispettivi telematici trasmessi, nonché sulla base degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), senza tener conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d'imposta precedente.

All'esito della liquidazione, comunicato con avviso bonario, il contribuente ha 60 gg. per segnalare eventuali dati o elementi non considerati o fornire i chiarimenti necessari oppure provvedere al pagamento dell'imposta dovuta con sanzione (120%) ridotta ad un terzo.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Nell'ambito della trattazione delle compensazioni, si evidenzia come anche a seguito a dell'intervento confederale, sia stata abrogata la previsione normativa che prevedeva il divieto di compensazione dei crediti d'imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni, con i debiti tributari e/o contributivi. Ne deriva, pertanto, che continuerà ad essere applicabile la possibilità di compensare tutti i crediti d'imposta con le imposte e i debiti contributivi dovuti.

La disposizione in commento riduce, inoltre, da 100 mila a 50 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-quinquies, del DI n. 223/2006)

Pignoramenti presso terzi

Al fine di consentire all'Agente della Riscossione di svolgere analisi più mirate per l'avvio di procedure esecutive presso terzi, sono messi a disposizione della stessa Agenzia i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nei confronti di uno stesso soggetto.

Le modalità attuative sono demandate ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Operazioni permutative ai fini IVA

Vengono modificati i criteri per la determinazione della base imponibile ai fini IVA, ex art. 11 del DPR n. 633/72/, per le operazioni permutative, cioè per quelle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi o per estinguere precedenti obbligazioni prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, ma dai costi sostenuti dal cedente o dal prestatore di servizi per effettuare la cessione o la prestazione (forma di baratto).

Ritenuta sui corrispettivi da cessioni di beni e prestazioni di servizi

In modifica dell'art. 25 del DPR n. 600/73, al fine di potenziare la base informativa dell'amministrazione finanziaria per lo svolgimento di analisi dei rischi, è introdotta l'obbligo, a partire dal 2028, di effettuare una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da

prestazioni di servizi e da cessioni di beni (fatture e corrispettivi) effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura dello 0,5% per il 2028 e dell'1% dal 2029.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie

Viene aumentata dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società di cui all'art. 5 della legge n. 448/2001. L'aumento si applica a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

L'articolo 1, commi 427-436, introdotto con le modifiche approvate dal Senato, rilancia la misura dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali, con l'obiettivo di accelerare la trasformazione tecnologica delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0, dedicato ai REDDITI DI IMPRESA (non società semplici o ditte individuali agricole).

La maggiorazione dell'ammortamento si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le percentuali di maggiorazione sono: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, e 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con:

- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. "GSE") ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest'ultimo.

Credito d'imposta 4.0 per le imprese dei settori della produzione primaria

Come già anticipato per le imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura è stato riproposto un credito di imposta con caratteristiche simili a quello già in essere dal 2020 al 2025. L'aliquota è stata portata al 40% per gli investimenti fino a 1.000.000 di euro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nel caso che i beni agevolati vengano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

Il credito d'imposta non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta che fa riferimento al modello "Industria 4.0" (art. 1, comma 446 della L. n. 207/2024), ed agli investimenti che possono beneficiare dell'iper ammortamento, di cui ai commi 427-436 e del credito d'imposta ZES Sud, di cui ai commi 462-465 della legge in commento, mentre è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il limite massimo di spesa è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese che non sono invece obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Con D.M. del MASAF di concerto con il MIMIT e MEF sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato criteri e le modalità di attuazione della misura del credito d'imposta, con particolare riferimento alla procedura di concessione finalizzata ad assicurare il limite complessivo di spesa di cui sopra.

La norma sicuramente è un passo importante per dare continuità allo strumento del credito di imposta, occorrerebbe chiaramente un incremento delle risorse vista l'assoluta esiguità dello stanziamento, su cui la Confederazione è già impegnata.

Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"

Il comma 770, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, prevede la creazione per il 2026 di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello "Industria 4.0", limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026. A tal proposito lo sblocco risorse risulta essere stato effettuato nella giornata del 04 febbraio 2026, preceduto da decreto del 29/01 pubblicato su MIMIT Gse (articolo in questa NEWS)

Tassazione fotovoltaico

Nella legge di bilancio viene modificato il comma 2-quater, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 63/24, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/24 con cui viene specificato che agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW si applica il regime di tassazione ordinario limitatamente agli impianti i cui lavori di installazione siano completati dopo il 31 dicembre 2025. Viene a tal fine specificato che la registrazione come "impianto realizzato" in GAUDI (sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica) dà prova dell'avvenuta installazione.

Si segnala che la precedente formulazione del comma 2-quater, dell'articolo 5, faceva riferimento agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Con le modifiche approvate con la legge di bilancio si è reso quindi possibile mantenere la tassazione su base catastale, se in possesso dei requisiti della circolare 32E dell'Agenzia delle Entrate, per gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 2025 e registrati in GAUDI' entro la medesima data.

La modifica, richiesta dalla Confederazione, è volta a mitigare l'impatto della norma tenendo conto delle difficoltà di connessione alla rete di distribuzione degli impianti attualmente in corso di realizzazione. Si prega di informare le imprese associate che stanno realizzando impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo.

Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie

L'art.1 comma 788 introduce alcuni cambiamenti alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie, modificando l'assetto stabilito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La principale novità risiede nell'aver previsto una nuova fattispecie di azienda faunistico venatoria, consentendo alle Regioni di autorizzarne l'istituzione o la conversione su istanza delle strutture già esistenti, in forma di vera e

propria impresa, sia individuale che collettiva, fermo restando l'assoggettamento alla tassa di concessione regionale.

Fattispecie che si affianca quindi a quella già prevista (lett. a del comma 1 dell'art. 16) che regola l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite come soggetti giuridici privi di finalità di lucro.

La disposizione, mira a rendere più efficiente la gestione del territorio, mantenendo i doveri di conservazione ambientale. Le concessioni, infatti, devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. L'attività venatoria rimane inoltre strettamente vincolata ai tempi e alle modalità definiti dai calendari regionali.

Fermo restando che le modifiche vanno nella direzione fortemente sostenuta da Confagricoltura e da EPS, di fornire a tali realtà un'identità giuridica idonea a gestire i nuovi servizi e le attività economiche maturate nel settore, superando le restrizioni operative imposte dal precedente vincolo della gratuità, la disposizione non soddisfa in pieno gli obiettivi di modifica che ci si era posti. Se da una parte sussiste la possibilità in relazione al nuovo assetto giuridico – fiscale, adottabile su base volontaria dalle AFV di nuova costituzione che lo riterranno necessario, nonché per la conversione volontaria delle AFV già esistenti, permettendo loro di costituirsi o ricostituirsi in forma individuale o societaria atta a introitare risorse economiche nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie, d'altra parte non viene sancito con chiarezza il principio che l'attività svolta da una azienda faunistico venatoria possa essere ricondotta all'impresa agricola.

In molti casi i Concessionari di AFV risultano essere anche imprenditori agricoli. In tali aziende, seppure finora finalizzate a svolgere un'attività di tutela ambientale senza scopo di lucro, si sono sviluppate attività e servizi che potrebbero essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'art. 2135 cc. Le proposte emendative di Confagricoltura ed EPS prevedevano anche l'inclusione nell'art. 16 di tale fattispecie, qualora il Concessionario ne facesse richiesta. Ciò detto, fermo restando le ulteriori azioni a livello legislativo a partire dal disegno di legge che modifica la legge 157/92, occorrerà porre attenzione in sede di attuazione della norma nei regolamenti regionali per avere maggiore certezza sugli ambiti di applicazione.

CREDITO E FINANZA

Contratti di rete in agricoltura

La disposizione normativa in parola, introdotto al Senato, apporta una modifica alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura (ex dl 91/2014), prevedendo che i contraenti, cd. retisti, possono cedere, anche in rete, alle altre parti contrattuali la propria quota di prodotto.

Nello specifico, la disposizione in commento interviene sull'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, inserendo un ulteriore periodo allo

stesso comma 3 nel quale è specificato che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., purché rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi (attrezzature, mezzi tecnici, macchine, know how, risorse umane, etc.) per il raggiungimento dello scopo dichiarato nel contratto di rete, vale a dire la realizzazione di una produzione agricola comune.

Tale produzione potrà essere divisa in natura, cioè ripartita fra le imprese retiste secondo quote determinate stabilite dal contratto, con conseguente attribuzione a titolo originario del prodotto comune. Vale a dire l'attribuzione della produzione come fosse frutto della propria attività. In sostanza non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all'altro, ma si ha l'attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete, tenendo conto dell'impegno effettivamente assunto nel programma di rete.

Rispetto a questa previsione l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 75/E del 21/06/2017, ha fornito una interpretazione restrittiva della previsione normativa stabilendo la condizione "che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti". In altre parole, secondo questa precisazione, i retisti potevano cedere a terzi la propria quota di prodotto, ma non ad altri componenti della stessa rete.

La legge di bilancio supera, appunto, questa limitazione e restituisce piena disponibilità alle imprese agricole, facenti parte di una rete, della quota di prodotto loro spettante, consentendo alle stesse di venderla a terzi oppure ad altri componenti della rete stessa, favorendo in tal modo l'aggregazione del prodotto all'interno della rete ed una conseguente maggiore capacità di svolgere un ruolo strategico all'interno della filiera.

Ebbene, alla luce dell'importante novità introdotta dalla nuova "manovra" la quota del prodotto (vino), ripartita in rete tra i retisti, potrà essere ceduta da un retista ad un altro - in rete - oppure a terzi, attraverso il contratto di mandato - con o senza rappresentanza.

Un importante passo avanti, dunque, frutto del lavoro sindacale di Confagricoltura, che apre nuove e apprezzabili opportunità di collaborazione e crescita tra le imprese del comparto primario per favorire la loro integrazione e collaborazione anche in una ottica di filiera.

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medio imprese NUOVA SABATINI

La disposizione normativa in parola rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti - acquisto o acquisizione in leasing - in beni strumentali da parte

delle micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Più precisamente sono rifinanziati 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Si rammenta che la Nuova Sabatini prevede la concessione di contributi (in conto impianti) da parte del Ministero a fronte di finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a:

- investimenti in beni strumentali, inerenti all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare;
 - investimenti 4.0, relativi all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
 - investimenti green, concernenti l'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Le Agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere
- <li style="list-style-type: none;">
- di durata non superiore a 5 anni;
 - di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
 - o interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

<li style="list-style-type: none;">

- 2,75% per gli investimenti ordinari

- 3,575% per gli investimenti 4.0

- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

La misura in commento, da tempo al centro delle richieste di Confagricoltura avanzate al legislatore, costituisce uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

LEGGE DI BILANCIO 2026 - AREA LAVORO



IRPEF e cuneo fiscale: diventano strutturali i nuovi scaglioni e il bonus per i lavoratori dipendenti

Con i commi 2–9 dell’articolo 1 viene introdotta una riforma stabile dell’IRPEF e del taglio del cuneo fiscale, intervenendo su aliquote, detrazioni e meccanismi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti. Le misure, finora oggetto di interventi temporanei, assumono ora carattere strutturale.

Nuovi scaglioni IRPEF: il sistema passa a tre aliquote

La modifica dell’art. 11 del TUIR riduce a tre le fasce di reddito su cui si applica l’imposta, semplificando il sistema e consolidando la revisione già avviata negli anni precedenti.

Le nuove aliquote sono:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 35% per redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

- 43% per redditi superiori a 50.000 euro

L'obiettivo è rafforzare la progressività dell'imposta, alleggerendo il carico sui redditi medio-bassi e rendendo più lineare la struttura dell'IRPEF.

Aumenta la detrazione per i lavoratori dipendenti con redditi bassi

Interviene anche l'art. 13 del TUIR: per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 15.000 euro, la detrazione base passa da 1.880 euro a 1.955 euro.

La misura riduce ulteriormente l'imposta dovuta per i contribuenti con le retribuzioni più contenute, rafforzando il sostegno ai redditi più fragili.

Taglio del cuneo fiscale: nuovo meccanismo strutturale

Il comma 4 rende stabile il taglio del cuneo fiscale per i titolari di reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR), ma cambia lo strumento utilizzato. Viene superato l'esonero contributivo e introdotto un sistema fondato su:

- Un contributo diretto non imponibile IRPEF
- Una detrazione fiscale decrescente

Redditi fino a 20.000 euro: contributo diretto in busta paga

Per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'importo è calcolato applicando al reddito da lavoro dipendente percentuali differenziate:

- 7,1% se il reddito da lavoro dipendente non supera 8.500 euro
- 5,3% per la fascia successiva (con percentuali via via decrescenti al crescere del reddito)

Si tratta, di fatto, di un incremento netto in busta paga, non soggetto a IRPEF.

Redditi tra 20.000 e 40.000 euro: detrazione decrescente

Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro non è più previsto il contributo diretto, ma una detrazione dall'imposta lorda che si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Oltre tale soglia non si applicano benefici legati al nuovo taglio del cuneo fiscale.

Effetti complessivi

L'intervento produce tre effetti principali:

- stabilizza la riforma degli scaglioni IRPEF;
- rafforza la tutela dei redditi bassi attraverso detrazioni più alte;
- trasforma il taglio del cuneo fiscale in un beneficio fiscale diretto, più visibile in busta paga e meno legato alla contribuzione.

La riforma consolida così un impianto volto a sostenere in modo strutturale il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle fasce di reddito medio-basse.

Auto aziendali in uso promiscuo: fringe benefit rimodulati dal 2025

Con l'art. 1, comma 48, la manovra interviene sul regime fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, collegando la misura agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica e di contrasto ai cambiamenti climatici.

La norma prevede infatti una revisione dei coefficienti utilizzati per determinare il valore del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali, con un sistema che favorisce i mezzi a minore impatto ambientale, in particolare quelli elettrici.

Più vantaggi per le auto elettriche

Il nuovo impianto punta a rendere fiscalmente più conveniente l'assegnazione di:

- veicoli elettrici
- veicoli a basse emissioni

rispetto alle auto con motorizzazioni tradizionali.

L'obiettivo è orientare le scelte delle imprese e dei dipendenti verso soluzioni di mobilità più sostenibili, utilizzando la leva fiscale come strumento di politica ambientale.

Penalizzate le auto a motore termico

Per la maggior parte delle auto a motore termico di nuova immatricolazione, concesse in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, si prevede un rilevante aumento del valore imponibile del fringe benefit.

L'aggravio stimato è compreso tra il 60% e il 70%, con conseguente:

- aumento della base imponibile IRPEF per il dipendente;
- maggiori oneri contributivi e fiscali connessi al benefit.

In sostanza, l'auto aziendale tradizionale diventa fiscalmente meno conveniente, sia per il lavoratore sia, indirettamente, per l'impresa.

Impatto della misura

La disposizione:

- rafforza il legame tra fiscalità e politiche ambientali;
- incide in modo significativo sui pacchetti retributivi che includono l'auto aziendale;
- spinge le aziende a rivedere le proprie flotte in chiave "green".

Dal 2025, quindi, la scelta del tipo di veicolo assegnato in uso promiscuo non sarà solo una valutazione operativa o economica, ma anche una decisione con rilevanti effetti fiscali.

Trasferte dei dipendenti: obbligo di pagamenti tracciabili per i rimborsi non imponibili

Con l'art. 1, commi 81 e 82, la manovra introduce un nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta sostenute dai lavoratori dipendenti, con effetti diretti sia sul trattamento fiscale dei rimborsi sia sulla deducibilità per le imprese.

La misura mira a rafforzare la trasparenza dei pagamenti e a contrastare l'uso del contante nelle spese legate alle missioni di lavoro.

Quali spese sono interessate

L'obbligo riguarda le spese sostenute dal dipendente in occasione di trasferte o missioni per:

- vitto
- alloggio
- viaggio
- trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC)

Pagamenti solo con strumenti tracciabili

Per evitare che i rimborsi diventino fiscalmente penalizzanti, le spese dovranno essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili, tra cui:

- carte di credito o di debito
- bancomat
- bonifici bancari o postali
- app e altri sistemi di moneta elettronica

Non sarà quindi sufficiente il pagamento in contanti.

Effetti fiscali

La tracciabilità diventa condizione essenziale per mantenere il corretto trattamento fiscale:

- Per il lavoratore:

Se la spesa non è pagata con strumenti tracciabili, il rimborso può diventare imponibile in busta paga, concorrendo al reddito da lavoro dipendente.

- Per il datore di lavoro:

In assenza di pagamento tracciabile, il costo può risultare indeducibile ai fini del reddito d'impresa.

Documentazione da conservare

Oltre al documento fiscale rilasciato dal fornitore del servizio (fattura o scontrino), il dipendente dovrà fornire anche:

- la ricevuta POS
- o altra documentazione che attesti il pagamento elettronico

Impatto operativo

La norma comporta un adeguamento delle procedure interne aziendali e delle policy sulle trasferte, rendendo necessario informare i dipendenti sull'obbligo di utilizzare pagamenti elettronici per evitare conseguenze fiscali negative.

La tracciabilità diventa così un requisito centrale non solo per la correttezza contabile, ma anche per la tutela fiscale di lavoratori e imprese.

Fringe benefit: soglia di esenzione elevata fino al 2027

Con l'art. 1, commi 390 e 391, viene prorogato e reso operativo per il triennio 2025–2027 un regime più favorevole per i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR.

La misura amplia temporaneamente la quota di beni e servizi che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

I nuovi limiti di esenzione

Per ciascuno dei periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, non sono imponibili entro i seguenti limiti complessivi:

- 1.000 euro per la generalità dei dipendenti
- 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico

Entro tali soglie, il valore dei benefit non è soggetto a IRPEF né a contribuzione.

Cosa rientra tra i benefit agevolati

Oltre ai tradizionali beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, il regime di favore include espressamente:

- beni e servizi aziendali (voucher, buoni acquisto, ecc.);
- auto aziendali concesse in fringe benefit;
- rimborsi delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas);
- rimborsi o somme per canoni di locazione dell'abitazione principale;
- rimborsi o contributi per interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Effetti della misura

L'intervento:

- rafforza il welfare aziendale come strumento di sostegno al reddito;
- amplia lo spazio per erogazioni non tassate in busta paga;
- offre un supporto diretto alle spese familiari e abitative, in una fase di pressione sui costi domestici.

Per imprese e lavoratori si tratta di una leva importante per integrare la retribuzione in forma fiscalmente efficiente, con un quadro di regole valido per tre anni.

Tassazione agevolata sugli incrementi retributivi contrattuali

Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salva rinuncia scritta del lavoratore, a:

- imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 5%.

La misura si applica:

- ai lavoratori del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.

Decontribuzione per le lavoratrici madri: nuovo esonero parziale dal 2025

Con l'art. 1, commi 219–220, viene introdotta dal 1° gennaio 2025 una nuova misura di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, con l'obiettivo di sostenere l'occupazione femminile e la conciliazione tra lavoro e famiglia.

A differenza delle precedenti agevolazioni, il nuovo beneficio consiste in un esonero contributivo parziale della quota di contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice.

Chi può accedere

Il beneficio riguarda:

- lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico);
- lavoratrici autonome, purché:
- non abbiano optato per il regime forfettario;
- percepiscano redditi di lavoro autonomo, d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) o da partecipazione.

La misura sarà operativa nei limiti e con le modalità che verranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Requisiti familiari

L'esonero spetta alle lavoratrici madri:

- con almeno due figli,
- fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Dal 1° gennaio 2027, per le madri di tre o più figli, il beneficio sarà esteso fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Coordinamento con l'esonero già in vigore

Per espressa previsione normativa, nel biennio 2025–2026 la nuova decontribuzione parziale non si applica alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di tre o più figli, in quanto già beneficiarie dell'esonero totale della contribuzione IVS a loro carico previsto dalla legge di bilancio 2024.

Limite di reddito

Ulteriore condizione per accedere all'agevolazione è che:

- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non superi 40.000 euro annui.

Per le lavoratrici autonome iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione separata, l'esonero sarà parametrato al valore del minimale di reddito previsto dall'art. 1, c. 3, della legge n. 233/1990, che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito.

Si segnala, tuttavia, che tale modalità sembra riferirsi principalmente a lavoratori autonomi artigiani e commercianti, per cui occorrerà chiarire l'applicazione alle lavoratrici autonome agricole.

Risorse e regime

- Il beneficio è riconosciuto ai sensi del regime de minimis.
- Il limite di spesa previsto è di 300 milioni di euro annui.
- Le modalità di riconoscimento e le procedure per il rispetto del tetto di spesa saranno definite dal decreto ministeriale che stabilirà anche la misura dell'esonero parziale.

Finalità della misura

L'intervento:

- amplia la platea delle madri lavoratrici sostenute dal sistema previdenziale;
- estende il beneficio anche al lavoro autonomo (finora escluso);
- consolida le politiche di sostegno alla genitorialità e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Il nuovo esonero si inserisce così tra gli strumenti strutturali di supporto all'occupazione femminile, con un'attenzione specifica alle famiglie con più figli.

Premi di produttività: confermata la detassazione al 5% fino al 2027

Con l'art. 1, comma 385, la manovra conferma per il triennio 2025–2027 la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dal 10% al 5% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Si tratta della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2016, collegata al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro, e regolamentata dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016. L'Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diversi chiarimenti sull'applicazione del regime.

Condizioni per usufruire della detassazione

L'agevolazione si applica solo se:

- Il valore dei premi non supera 3.000 euro annui;
- Il reddito del lavoratore nell'anno precedente non supera 80.000 euro;
- Il premio è previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale, depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Settore agricolo

Per il settore agricolo, le Parti sociali nazionali hanno definito uno schema di accordo territoriale da utilizzare come modello a livello locale, agevolando l'accesso al regime fiscale agevolato per operai, quadri e impiegati.

Obiettivo della misura

La detassazione punta a incentivare la produttività e la partecipazione agli utili, rendendo più conveniente per le imprese l'erogazione di premi legati a risultati e performance, e rafforzando al contempo il reddito dei lavoratori con un regime fiscale agevolato.

Fringe benefits, proroga della soglia di non tassazione fino al 2027

La Legge di Bilancio 2025 proroga fino al 2027 l'ampliamento della soglia di non tassazione dei fringe benefits, già introdotto dalla manovra 2024.

Il valore dei beni e dei servizi concessi ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito imponibile entro i limiti di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e di 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico, a condizione che questi siano comunicati al datore di lavoro con il codice fiscale.

Tra i beni e servizi agevolati rientrano anche i rimborsi per utenze domestiche (acqua, luce, gas), le spese per l'affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale.

È importante sottolineare che, se il valore complessivo dei fringe benefits supera la soglia prevista, l'intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi. L'attuazione della norma richiede, se presenti, l'informativa alle rappresentanze sindacali.

Questa proroga conferma la volontà di rendere il welfare aziendale uno strumento stabile di sostegno al reddito dei lavoratori.

Neoassunti: esenzioni fiscali su affitto e manutenzione fino a 5.000 euro

Con l'art. 1, commi 386–389, la manovra introduce una nuova agevolazione fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Cosa prevede l'agevolazione

Le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per:

- canoni di locazione;
- spese di manutenzione degli immobili locati

non concorrono alla formazione del reddito fino a 5.000 euro annui nei primi due anni dall'assunzione. L'esclusione vale solo ai fini fiscali, non contributivi: le somme rimangono soggette a contribuzione sociale e sono incluse nel calcolo dell'ISEE e per l'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

Requisiti per accedere all'agevolazione

- Il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente (2024) non deve aver superato 35.000 euro;
- Il lavoratore deve aver trasferito la residenza a oltre 100 km dalla precedente abitazione fino alla nuova sede di lavoro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene confermata la speciale forma di detassazione dei compensi percepiti dai lavoratori che effettuano prestazioni in orario notturno o straordinario festivo, che era stata prevista dalla Legge di bilancio dello scorso anno per il primo semestre del 2024[1] (Articolo 1, c.21-25, L. 213/2023).

L'agevolazione consiste in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo effettuate nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025 dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della l. 287/1991 e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024, ed è riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento in argomento mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 (per le indicazioni operative, cfr. circolare n.26/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

Come abbiamo già evidenziato in passato, anche se la norma e le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate non citano espressamente l'agriturismo tra i comparti che rientrano nell'ambito di applicazione di questa particolare tipologia di detassazione, è a nostro avviso sostenibile che anche i lavoratori degli agriturismi possano continuare a beneficiare, per il 2025, dell'agevolazione in commento, considerata la ratio della norma (sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, recettivo e termale) e la circostanza che l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle imprese agricole è assimilabile a quella svolta da altre imprese private del settore turistico (si veda al riguardo, art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, "Codice del Turismo"). Tra l'altro, i codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco delle attività del settore economico turistico.

Lavoro occasionale in agricoltura: regole operative, adempimenti

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha reso strutturale il lavoro occasionale in agricoltura (LOAGRI), dopo il triennio di sperimentazione avviato nel 2023. La disciplina resta invariata rispetto a quanto previsto dalla legge n. 197/2022 e dai successivi chiarimenti forniti dall'INPS con la circolare n. 102/2023.

L'istituto è pensato esclusivamente per attività agricole di natura stagionale e non incide sull'assetto ordinario del lavoro agricolo, grazie ai numerosi limiti posti dal legislatore e a un sistema di controlli e sanzioni particolarmente rigoroso.

Ambito di applicazione e durata

Le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare esclusivamente mansioni operaie agricole previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali del settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Sono comprese anche lavorazioni connesse che si svolgono in specifici periodi dell'anno (raccolta, potatura, vendemmia, molitura, vinificazione, ecc.).

La durata massima è fissata in 45 giornate di lavoro effettivo nell'arco di 12 mesi (da gennaio a dicembre).

Il superamento di tale limite comporta, ex lege, la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Soggetti che possono essere impiegati

Possono essere utilizzati per il lavoro occasionale agricolo:

- disoccupati che abbiano presentato la DID e titolari di assegno di inclusione;
- percettori di NASpl o DIS-COLL;
- beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari (con obbligo di comunicazioni di cumulabilità);
- pensionati di vecchiaia, anzianità o anticipata (sono esclusi i titolari di pensioni di invalidità o ai superstiti);
- giovani under 25 studenti;
- detenuti o internati ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà.

Tutti i soggetti (ad eccezione dei pensionati) non devono aver avuto rapporti di lavoro agricolo, a tempo determinato o indeterminato, nei tre anni precedenti.

A tal fine, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una autocertificazione del lavoratore.

Adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro agricoli, iscritti alle apposite gestioni INPS, devono:

- applicare i CCNL e contratti provinciali agricoli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, indicando le giornate presunte di lavoro all'interno di un contratto "aperto" di durata massima annuale;
- consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di assunzione, che assolve all'obbligo informativo;
- registrare il lavoratore nel Libro Unico del Lavoro, anche in un'unica soluzione al termine del rapporto;
- versare la contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola (INPS e INAIL) entro il giorno 16 del mese successivo alla prestazione.

Non è consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro e l'istituto non è soggetto al limite generale dei 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Trattamento economico e contributivo

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe retributive previste dai contratti collettivi ed è corrisposto con modalità tracciabili.

Può essere erogato anche su base settimanale, quindicinale o mensile.

Le somme percepite:

- sono esenti da IRPEF;
- non incidono sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate;
- sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
- rilevano ai fini del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

La contribuzione versata è utile ai fini previdenziali e assistenziali, comprese eventuali prestazioni di disoccupazione agricola.

Regime sanzionatorio

In caso di:

- superamento del limite massimo di 45 giornate, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato;
- omessa o irregolare comunicazione preventiva o utilizzo di lavoratori diversi da quelli comunicati, si applica una sanzione amministrativa non diffidabile da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di lavoro, con possibili ulteriori conseguenze in materia di lavoro irregolare.

È esclusa la responsabilità del datore di lavoro qualora la violazione derivi da informazioni non veritiere contenute nell'autocertificazione del prestatore.

LEGGE DI BILANCIO 2026 - SERVIZI ALLA PERSONA



Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

La disposizione in esame prevede il rifinanziamento del Fondo - Carta "Dedicata a Te"- per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (500 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che com'è noto è destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro (Messaggio Inps n.2519 del 1° settembre 2025).

Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione

Viene riscritto il comma 2, dell'art. 3 del D.L.48/2023 conv. in L. 85/2023, facendo venir meno - contrariamente a quanto applicato per il 2025 - la sospensione di un mese dell'erogazione dell'ADI:

- sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori dodici mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi),
- sia al termine di ogni periodo di rinnovo di dodici mesi.

APE Sociale

Le disposizioni in materia di **APE sociale** in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti sono confermate **fino al 31 dicembre 2026**.

Si ricorda che l'APE Sociale è una misura assistenziale e temporanea a favore dei soggetti che si trovino al compimento dei **63 anni e 5 mesi** in una delle condizioni previste dalla normativa L.232/2016 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti).

Viene altresì ribadito che l'APE Sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpi

Il comma 176 modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) in caso di richiesta come incentivo all'autoimprenditorialità dal beneficiario.

La disposizione in commento prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come attualmente previsto, ma **in due rate**.

Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

Si prevede che dal 2026 sia strutturale l'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste.

La maggiorazione sociale aumenta da 8 a 20 euro mensili (portandola da 588 euro mensili a 608 euro mensili) e, conseguentemente viene aumentato di 260 euro annui il limite reddituale individuale massimo (portandolo da 7.644 euro a 7.904 euro annui) oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

ATTENZIONE:

Il limite di reddito annuo per l'accesso al beneficio, incrementato di 260 euro dal 2026, per i coniugati non legalmente ed effettivamente separati si determina secondo le regole del cumulo previste dalla disciplina dell'art. 38, comma 5, l. 448/2001 e si coordina con l'importo annuo dell'assegno sociale.

Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali, invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti) titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

SI RICORDA CHE:

a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:

- pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni): la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);

- pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita): la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);

- invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità – età superiore a 18 anni: la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);

b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all'anno 2025:

- requisito reddituale individuale: 9.721,92 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale, inglobante l'incremento transitorio per il solo anno 2025 di 8 euro, pari a 104 euro annui);

- requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.724,89 euro (pari al requisito reddituale individuale più l'importo dell'assegno sociale).

Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici

Com'è noto per il biennio 2027-2028 è previsto l'aggiornamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, elaborati dall'Istat, e ufficializzato con D. direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiornamento biennale comunicato al comma prevede un incremento pari a tre mesi dei requisiti anagrafici e contributivi per il biennio 2027-2028.

Il comma 185, primo periodo, dispone che i 3 mesi di incremento si applicano nella misura di:

- un mese dal 1° gennaio 2027,
- due mesi dal 1° gennaio 2028.

Il comma 186 chiarisce che l'adeguamento alla Speranza di Vita non opera per attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti), a condizione che i soggetti interessati al momento del pensionamento non godano dell'APE sociale (comma 190).

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato

Si riconosce ai soggetti – lavoratori dipendenti pubblici e privati – di proseguire l'attività lavorativa e acquisire l'incentivo (Bonus Giorgetti).

L'incentivo è riconosciuto previa opzione del lavoratore, di rinunciare all'accredito della contribuzione IVS a proprio carico (9,19%) e di ricevere in busta paga l'importo corrispondente alla quota di contributi non versata; il datore di lavoro è conseguentemente sollevato dall'obbligo di versare la quota a carico del lavoratore, restando invece fermo l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Il comma 206 interviene in merito all'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio per l'anno finanziario 2025 (L. 207/2024), prevedendo lo slittamento dal 2026 al 2027 della particolare misura a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli consistente nell'esonero contributivo parziale.

Il comma 207, nelle more dell'art. 1, comma 219 della L. 207/2024, riconosce una somma di 60 euro mensili (720 euro annui) per il 2026:

- alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli - e sino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo,

- alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con più di due figli - e sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo - per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene infine specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre 2026, sono corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e congedi per malattia per i figli minori

Si registrano diverse modifiche attinenti al T.U. in materia di Maternità e Paternità.

La prima novità riguarda l'estensione del congedo parentale (ordinario) fino ai 14 anni del figlio per i lavoratori dipendenti (privati e pubblici).

L'età dei figli passa da 12 anni a 14 anni (comma 219 lett. a) modifica art.32 D.Lgs. 151/2001). La misura si applica anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento (comma 219 lett. d) modifica art.36 D.Lgs. 151/2001).

La seconda novità prevede l'estensione da 12 a 14 anni di età in caso di figli con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/1992 (comma 219 lett. b) modifica art.33 D.Lgs. 151/2001).

La terza novità prevede l'estensione fino ai 14 anni di età del figlio del riconoscimento delle indennità economiche in caso di congedo parentale (30% della retribuzione per i 9 mesi indennizzati).

Questa novità, prevista al comma 219 lett. c), modifica l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001.

La quarta novità interviene sul periodo di congedo per malattia del figlio (comma 220 modifica l'art.47 D. Lgs.151/2001).

- giorni di congedo per malattia del figlio che passano da 5 a 10 giorni lavorativi annui fruibili da ciascun genitore (Si ricorda che il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto);
- estende il congedo, per malattia, alla fascia di età dai 3 ai 14 anni (anziché da 3 a 8 anni) per ciascun figlio.

SCADENZE ADEMPIMENTI



16 febbraio 2026: Versamento iva mese di gennaio 2026 ditte mensili;

16 febbraio 2026: Raccoglitori occasionali di tartufi: scadenza versamento imposta sostitutiva annuale di 100 euro;

16 febbraio 2026: Scadenza versamento relativo all'autoliquidazione;

16 febbraio 2026: Scadenza versamento mensile ritenute d'acconto professionisti relative al mese di gennaio;

16 febbraio 2026: Scadenza versamento contributi INPS impiegati (DM10) relativo al mese di gennaio 2026;

25 febbraio 2026: Invio Intrastat mensili;

25 febbraio 2026: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di gennaio 2026 (per impiegati agricoli);

2 marzo 2026: Scadenza invio comunicazioni liquidazioni periodiche iva IV trimestre 2025;

2 marzo 2026: Pagamento SIAE per agriturismi;

2 marzo 2026: Imposta di bollo fatture elettroniche IV trimestre 2025;

2 marzo 2026: Invio telematico all'INPS del Modello Uniemens per impiegati agricoli e collaborati relativo al mese di gennaio 2026;

2 marzo 2026: Presentazione telematica all'INAIL della denuncia annuale delle retribuzioni relative all'autoliquidazione.